

**Roma, 29 aprile 2020**

**Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Prof. Avv. Giuseppe Conte**

Pec: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

**Ill.mo Signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**On. Dott. Riccardo Fraccaro**

Pec: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

E, p.c.

**Ill.mo Signor Presidente del Consiglio di Stato**

**dott. Filippo Patroni Griffi**

[f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it](mailto:f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it)

**Ill.ma Signora Presidente f.f. del CNF**

**avv. Maria Masi**

[presidenza@consigionazionaleforense.it](mailto:presidenza@consigionazionaleforense.it)

**Ill.mo Signor Coordinatore dell'OCF**

**avv. Giovanni Malinconico**

[amministrazione@organismocongressualeforense.news](mailto:amministrazione@organismocongressualeforense.news)

**Oggetto: Giustizia amministrativa ed emergenza Covid19**

Abbiamo appreso con viva soddisfazione che la nostra richiesta di introdurre l'udienza da remoto nel processo amministrativo sarebbe stata accolta e che apposita previsione in tal senso, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa, sarebbe stata inserita nello schema di decreto legge in tema di intercettazioni in discussione questa sera presso il Consiglio dei Ministri.

Nel merito delle disposizioni, si chiede con esse di garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio, in particolare prevedendo che la discussione orale con collegamento da remoto possa essere richiesta non necessariamente da tutte le parti, ma anche da una sola di esse ed anche per le udienze cautelari. Si vorrà altresì considerare l'opportunità di sostituire, quale luogo del collegamento da remoto, la "camera di consiglio" - che presuppone la presenza dei soli magistrati e non anche dei difensori - con la "aula di udienza", di prevedere che l'avviso dell'udienza, al fine di consentirne una migliore organizzazione, sia inviato due giorni e non un giorno prima soltanto e che il decreto del Presidente del Consiglio di Stato a modifica del d.P.R. n. 40/2016 sia assunto previo parere anche delle Associazioni forensi

Sede legale

Via Amendola, 46/6 – 00185 ROMA  
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

email

[presidenza@unioneamministrativisti.it](mailto:presidenza@unioneamministrativisti.it)  
[segretario@unioneamministrativisti.it](mailto:segretario@unioneamministrativisti.it)  
[tesoriere@unioneamministrativisti.it](mailto:tesoriere@unioneamministrativisti.it)

Sede operativa

Viale dei Parioli, 180 – 00197 ROMA  
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776

specialistiche maggiormente rappresentative. A miglior comprensione e per facilità di riscontro, ci si permette di allegare il testo emendato delle disposizioni in questione.

Si confida nella considerazione della presente e si porgono i più distinti ossequi.

Il Presidente  
avv. prof. Mario Sanino

ART. ...

*(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)*

1. A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, con istanza anche solo di una delle parti costituite, depositata fino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, può essere richiesto lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, se non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. Analoga istanza può essere presentata anche da una sola delle parti costituite per lo svolgimento delle udienze cautelari al fine di garantire l'effettività del contraddittorio, con conseguente rinvio dell'udienza di trattazione per consentire il collegamento da remoto dei difensori. In tali casi la segreteria comunica, almeno due giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il giudice, nel medesimo termine di cui al primo periodo, può disporre che la discussione si svolga mediante collegamenti da remoto, previa comunicazione alle parti costituite. Il luogo da cui si collegano i magistrati, il personale addetto ed i difensori è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, gli altri soggetti indicati dalla legge nonché le Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario.».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40, è abrogato. Il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo e l'articolo 13-bis dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono abrogate.